



Comune di Parma

**DISCIPLINA DEGLI INCARICHI
DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

Sommario

TITOLO I – FINALITA', DEFINIZIONI, CRITERI, TIPOLOGIE E COMPETENZE	3
Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Criteri per la Qualificazione delle posizioni di Elevata Qualificazione	4
ART. 4 – Tipologie degli incarichi di Elevata Qualificazione.....	4
ART. 5 – Competenze del titolare di posizione di Elevata Qualificazione.....	4
TITOLO II – ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	6
ART. 6 – Procedura di istituzione	6
Art. 7 – Soppressione delle posizioni di Elevata Qualificazione	6
TITOLO III - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	6
ART. 8 –Trattamento economico accessorio	6
ART. 9 – Metodologia di graduazione	6
TITOLO IV – CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	7
Art. 10 – Destinatari degli incarichi	7
Art. 11 – Procedura di conferimento degli incarichi	7
Art. 12 – Procedura di revoca degli incarichi	8
Art. 13 – Sostituzione in caso di assenza e di vacanza della posizione	8
Art. 14 – Norme finali e di rinvio	9

TITOLO I – FINALITA', DEFINIZIONI, CRITERI, TIPOLOGIE E COMPETENZE

Art. 1 – Finalità

La presente disciplina è finalizzata a definire la procedura di istituzione delle posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione, la metodologia di graduazione di tali posizioni e della relativa retribuzione di posizione, nonché la procedura di conferimento e revoca dei relativi incarichi, ai sensi degli artt. 16 e seguenti del Capo II, Titolo III, del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.

Art. 2 – Definizioni

- a. *“incarichi di Elevata Qualificazione”*: incarico a termine avente ad oggetto posizioni di lavoro di Elevata responsabilità con Elevata autonomia decisionale;
- b. *“istituzione motivata della posizione di Elevata Qualificazione”*: individuazione nell'ambito dell'Ente, in base alle esigenze organizzative, delle posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di Elevata responsabilità, come definite dalla contrattazione collettiva nazionale;
- c. *“revoca motivata della posizione di Elevata Qualificazione”*: destituzione della posizione di lavoro per le motivazioni individuate dalla presente disciplina;
- d. *“conferimento motivato dell'incarico di Elevata Qualificazione”*: individuazione del soggetto idoneo alla copertura dell'incarico di Elevata Qualificazione, a seguito della procedura definita dalla presente disciplina;
- e. *“revoca motivata dell'incarico di Elevata Qualificazione”*: cessazione dell'incarico conferito di Elevata Qualificazione prima della scadenza per le motivazioni individuate dalla presente disciplina;
- f. *“complessità organizzativa”*: complessità della posizione di lavoro, determinata dal valore dei parametri di valutazione di cui alla metodologia definita dalla presente disciplina;
- g. *“retribuzione di posizione”*: trattamento accessorio determinato dal livello di complessità organizzativa assegnata alla posizione di lavoro a seguito dell'applicazione della metodologia definita dalla presente disciplina;
- h. *“retribuzione di risultato”*: trattamento accessorio determinato, a seguito di valutazione annuale secondo la metodologia del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente;
- i. *“scheda di analisi”*: scheda descrittiva della posizione di lavoro, della complessità organizzativa ed operativa della posizione, delle competenze necessarie per rivestire il ruolo previsto dalla posizione di lavoro, della trasversalità delle funzioni, dei rischi e dei contenziosi a cui possono essere soggette le attività, delle deleghe dirigenziali;
- j. *“scheda di graduazione”*: griglia di pesatura dei parametri di valutazione della posizione;
- k. *“scheda di sintesi”*: sintesi del colloquio tra Dirigente e candidato.

Art. 3 – Criteri per la qualificazione delle posizioni di Elevata Qualificazione

I criteri generali sulla base dei quali possono essere individuate le posizioni di Elevata Qualificazione, definiti dalla contrattazione collettiva, risultano essere i seguenti:

- responsabilità amministrative e di risultato derivanti dalle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale;
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

ART. 4 – Tipologie degli incarichi di Elevata Qualificazione

Le posizioni di Elevata Qualificazione si distinguono, in base alle funzioni/attività svolte, in due tipologie:

- posizioni di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (c.d. di struttura);
- posizioni di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti Elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso rilevanti e consolidate esperienze lavorative in posizioni ad Elevata Qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum (c.d. di alta professionalità).

ART. 5 – Competenze del titolare di incarico di Elevata Qualificazione

I titolari degli incarichi di Elevata Qualificazione, anche sulla base di specifici obiettivi loro assegnati secondo il sistema di programmazione dell'Ente, assicurano il funzionamento delle attività loro affidate, sotto la direzione del proprio Dirigente.

In particolare:

- collaborano con il Dirigente alla programmazione e alla gestione delle attività e delle risorse;
- supportano l'azione del Dirigente nell'individuazione delle linee organizzative e strategiche della struttura;
- favoriscono il coinvolgimento e lo sviluppo dei collaboratori;
- formulano la proposta di valutazione del proprio personale, fatta salva la valutazione finale di competenza esclusiva del Dirigente;
- sono responsabili dei procedimenti di competenza della struttura di appartenenza, fatta salva la possibilità del Dirigente di mantenere in capo a se stesso o di attribuire ad altri dipendenti con delega espressa la responsabilità di singoli procedimenti amministrativi.

Per specifiche e comprovate ragioni di servizio, anche in relazione al grado di complessità, differenziazione ed ampiezza delle competenze facenti capo alla posizione dirigenziale, il Dirigente può delegare, in via eccezionale e per un periodo di tempo definito, con atto scritto e motivato, l'esercizio di alcune funzioni ai titolari di Elevata Qualificazione.

Con l'atto di delega, il Dirigente deve necessariamente individuare:

- la durata temporale della delega;
- le ragioni di servizio alla base della delega;
- le funzioni delegate;
- eventuali direttive e indirizzi necessari per le attività delegate.

Rimangono comunque di competenza esclusiva del Dirigente:

- a) la proposta agli organi di direzione politica di atti di programmazione e/o di pianificazione e di regolamentazione;
- b) l'espressione del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione di Giunta o di Consiglio;
- c) le attività e le competenze relative alla negoziazione con il vertice politico e amministrativo dell'Ente degli obiettivi da inserire negli atti di programmazione;
- d) le attività e gli adempimenti relativi alla verifica dell'efficace perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente;
- e) la richiesta agli organi competenti di interventi di modifiche dei bilanci, nonché dei documenti di programmazione;
- f) la predisposizione di proposte di deduzioni ai rilievi formulati dagli organi di controllo sugli atti di competenza degli organi dell'Ente;
- g) l'adozione di provvedimenti disciplinari, nei limiti della vigente normativa;
- h) l'emanazione delle ordinanze dirigenziali;
- i) l'adozione del provvedimento finale, qualora sia individuata quale responsabile del procedimento l'Elevata Qualificazione;
- j) l'adozione di provvedimenti finali comportanti un accertamento di entrata o un impegno di spesa superiore a 40.000 euro;
- k) la valutazione del personale;
- l) la richiesta di assegnazione di personale al fine dell'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni e la ricognizione annuale del personale in soprannumero o in eccedenza;
- m) le proposte di modifica della microstruttura;
- n) l'attribuzione della responsabilità di procedimento;
- o) la funzione di indirizzo, monitoraggio, controllo delle attività svolte dalle posizioni di Elevata Qualificazione;
- p) la presidenza delle commissioni di concorso e gara;
- q) la sottoscrizione di convenzioni;
- r) la sottoscrizione di contratti di qualunque importo e di lettere commerciali oltre il tetto di spesa di € 40.000,00 (IVA esclusa);
- s) l'esercizio - in materia di conclusione dei procedimenti amministrativi - di poteri sostitutivi in caso di assenza o inerzia della posizione di Elevata Qualificazione responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della Legge n. 241/1990.

TITOLO II – ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

ART. 6 – Procedura di istituzione

L'istituzione delle posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione avviene sulla base delle esigenze organizzative e dei programmi dell'Ente, nelle modalità previste dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 7 – Soppressione delle posizioni di Elevata Qualificazione

La posizione di lavoro di Elevata Qualificazione può essere soppressa in occasione di processi di riorganizzazione o, comunque, per esigenze organizzative riconducibili al venir meno delle motivazioni di necessità e/o opportunità di mantenimento della posizione di lavoro stessa. La soppressione della posizione di Elevata Qualificazione comporta automaticamente la decadenza dell'incarico di responsabilità conferito sulla posizione di lavoro.

TITOLO III - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

ART. 8 – Trattamento economico accessorio

Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di Elevata Qualificazione è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, fatta salva l'eventuale erogazione dei compensi aggiuntivi previsti dall'art. 20 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 ed eventuali successive disposizioni normative e contrattuali in materia.

Per gli incarichi di posizione di Elevata Qualificazione sia di struttura che di alta professionalità:

- l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di Euro 7.500 ad un massimo di Euro 16.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione determinata secondo le modalità stabilite dalla presente Disciplina, in rapporto alla tipologia di posizione.
- la retribuzione di risultato è corrisposta previa valutazione annuale dei Dirigenti competenti sulla base del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente, per una quota non inferiore al 15% delle risorse destinate annualmente alla retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dall'Ente.

ART. 9 – Metodologia di graduazione

Ai fini della graduazione di ciascuna posizione, i criteri specifici in base ai quali valutare le caratteristiche di ognuna sono riportati in maniera dettagliata nella Scheda di analisi che compila il Dirigente (allegato A alla presente Disciplina); tali criteri tengono conto in particolare della complessità organizzativa ed operativa della posizione, delle competenze necessarie per rivestire il ruolo previsto dalla posizione di lavoro, della trasversalità delle funzioni, dei rischi e dei contenziosi a cui possono essere soggette le attività, delle deleghe dirigenziali.

Il Nucleo di Valutazione procede alla graduazione della posizione attraverso la compilazione della Scheda di graduazione (Allegato B alla presente Disciplina): per ogni criterio individuato è assegnato un punteggio sulla base degli elementi che lo caratterizzano.

I Settori competenti in materia valutano la compatibilità economica e i limiti di spesa, nonché la congruità tra posizione istituita e competenze di ruolo attese.

La graduazione determina la fascia di retribuzione di posizione attribuita, secondo il seguente schema:

FASCIA	Posizione		Struttura	Alta Professionalità
	DA	A		
1	601	800	7.500,00	7.500,00
2	801	900	10.000,00	10.000,00
3	901	950	12.500,00	12.500,00
4	951	1000	16.000,00	16.000,00

In occasione di mutamenti organizzativi che comportano rilevanti modifiche alle funzioni attribuite alle posizioni di Elevata Qualificazione, il Nucleo di Valutazione provvede ad una verifica della graduazione delle posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione coinvolte, apportando gli eventuali correttivi.

TITOLO IV – CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Art. 10 – Destinatari degli incarichi

Gli incarichi di Elevata Qualificazione possono essere conferiti al personale dipendente a tempo pieno e indeterminato che abbia superato il periodo di prova, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

Art. 11 – Procedura di conferimento degli incarichi

Il Dirigente del Settore Risorse Umane indice, attraverso avviso di selezione pubblicato sulla rete Intranet, apposita indagine ricognitiva finalizzata all'individuazione dei candidati in possesso delle caratteristiche richieste dalla scheda di analisi di cui all'art. 5.

Il termine di produzione delle istanze, redatte secondo il modello pubblicato assieme all'avviso di selezione e con allegato il curriculum, è fissato nell'avviso di indagine ricognitiva.

Il Settore competente in materia di gestione delle risorse umane verifica i requisiti oggettivi previsti dalla scheda di analisi e trasmette le candidature ammissibili al Dirigente competente.

Il Dirigente competente:

- 1) esperisce un colloquio individuale di approfondimento delle competenze coi candidati e, in esito al colloquio, redige una scheda di sintesi (Allegato C alla presente Disciplina);
- 2) valuta l'indice di copertura delle competenze possedute dai candidati rispetto ai requisiti ideali, tenendo in considerazione le funzioni e le attività da svolgere, la natura e le

caratteristiche dei programmi da realizzare, i requisiti culturali posseduti, le attitudini e le capacità professionali ed esperienze acquisite;

3) informa il Nucleo di Valutazione in merito alla procedura seguita e al relativo risultato;

4) conferisce l'incarico attraverso determinazione motivata.

Qualora non pervenga alcuna candidatura per la copertura della posizione di Elevata Qualificazione o nel caso in cui, a seguito di selezione, non venga individuato alcun candidato idoneo, il Dirigente può conferire direttamente l'incarico ad un dipendente inquadrato nell'Area dei Funzionari, appartenente alla struttura di diretta responsabilità, in possesso dei requisiti e delle idonee competenze, attraverso determinazione motivata e previa informazione al Nucleo di Valutazione in merito alla procedura seguita e al relativo risultato.

Gli incarichi di Elevata Qualificazione vengono conferiti per un periodo non superiore a 3 anni, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

Il Settore che gestisce le risorse umane pubblica sulla rete Intranet dell'Ente il nominativo dell'incaricato di posizione di lavoro di Elevata Qualificazione.

Art. 12 – Procedura di revoca degli incarichi

Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato del Dirigente, solamente in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, come definita nel Sistema di misurazione e valutazione dell'Ente e previa assicurazione del principio del contraddittorio previsto dal vigente C.C.N.L.

La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato e il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.

Art. 13 – Sostituzione in caso di assenza e di vacanza della posizione

In caso di assenza del Responsabile di Posizione di lavoro di Elevata Qualificazione organizzativa, le funzioni sono svolte dal Dirigente della struttura di riferimento.

Nel caso di posizione organizzativa vacante, nelle more dell'espletamento della procedura di conferimento dell'incarico di cui all'articolo 11 e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi, il Dirigente può conferire, attraverso propria determinazione motivata, incarico a personale già titolare di altro incarico di Elevata Qualificazione in possesso delle competenze per la copertura del ruolo.

Nel caso in cui ad un dipendente già titolare di incarico di Elevata Qualificazione venga affidato ad interim un altro incarico di Elevata Qualificazione, per la durata dello stesso, spetta per quanto riguarda la retribuzione di risultato un ulteriore importo la cui misura può variare, sulla base della complessità e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché degli esiti della valutazione della performance individuale, dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico oggetto del conferimento ad interim.

In particolare, l'attribuzione della retribuzione di risultato avverrà sulla base del seguente schema:

POSIZIONE AD INTERIM	%SULLA POSIZIONE AD INTERIM
7.500,00	15%
10.000,00	20%
12.500,00	25%
16.000,00	25%

Art. 14 – Norme finali e di rinvio

La presente Disciplina si applica a partire dal 1° Aprile 2023, data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale appartenente al comparto Funzioni Locali, introdotto dal CCNL del 16.11.2022.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del CCNL 16.11.2022, gli incarichi di Posizione Organizzativa in essere alla data del 1° Aprile 2023 sono automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di Incarichi di Elevata Qualificazione e proseguono fino a naturale scadenza.

La presente Disciplina abroga e sostituisce, a partire dalla data del 1° Aprile 2023, la Disciplina approvata con Delibera di Giunta n. 417 del 16/11/2012, modificata da ultimo con Delibera di Giunta n. 250 del 14/10/2020.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Disciplina si rinvia alla normativa nazionale e contrattuale sulla materia.